

DIFESA*Interrogazione a risposta immediata:*

DETOMAS, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, COLLÈ, BOATO e OLIVIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 3 febbraio 1998 un aereo militare statunitense ha distrutto, a Cavalese, l'impianto funiviario del Cermis, provocando la morte di venti persone. Per il tragico evento il Governo americano ha riconosciuto la propria responsabilità oggettiva e pertanto, in ottemperanza alla Convenzione di Londra firmata il 19 giugno 1955, che, per volere degli Stati Uniti, trova applicazione nel caso di specie, ha rimborsato al Governo italiano il 75 per cento del totale della somma pagata;

per la quantificazione del danno causato alle vittime ed ai loro familiari, il Parlamento italiano ha approvato la legge 21 dicembre 1999, n. 497, che, derogando ai normali criteri di determinazione del danno, ha previsto un risarcimento sensibilmente maggiore;

tuttavia, a parte le vittime ed i loro familiari, non sono ancora stati risarciti gli altri due soggetti colpiti dall'evento, e cioè la società Funivie Alpe Cermis spa, proprietaria e gestrice dell'impianto funiviario andato completamente distrutto, ed il comune di Cavalese, che vive essenzialmente di turismo, nonostante il Congresso americano abbia già stanziato la somma di 20.000.000 di dollari per il danno patito da questi due soggetti;

attualmente, nonostante le reiterate richieste, il ministero della difesa, amministrazione competente al risarcimento, non ha ancora provveduto alla liquidazione per divergenze nella determinazione del danno. Per questo motivo è pendente un processo civile presso il tribunale di Trento, dal momento che i criteri utilizzati dal ministero della difesa, per quanto frutto di una giurisprudenza consolidata,

non sono idonei al totale ristoro del danno sopportato dalla società Funivie Alpe Cermis spa, che ha dovuto ricostruire interamente l'impianto con caratteristiche completamente diverse, e dal comune di Cavalese, che ha subito un gravissimo danno all'immagine;

a fronte della disponibilità degli Stati Uniti, risulta incomprensibile la posizione del ministero della difesa, poiché il restante 25 per cento del risarcimento del danno da imputare al bilancio dello Stato italiano, in base alla citata Convenzione di Londra, verrebbe largamente compensato sotto forma di entrate fiscali dirette ed indirette, derivanti dagli investimenti per la ricostruzione dell'impianto funiviario e per la definizione di una nuova immagine turistica del comune di Cavalese —:

quali provvedimenti intenda assumere e se ritenga necessario provvedere al risarcimento, in accordo con il Governo americano, analogamente a quanto è avvenuto in occasione dell'approvazione della legge n. 497 del 1999, con un apposito disegno di legge che tenga in giusta considerazione le richieste della società Funivie Alpe Cermis spa e del comune di Cavalese e che sia coerente con lo stanziamento già operato dall'amministrazione statunitense. (3-01739)

Interrogazione a risposta scritta:

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 17 dicembre 2002, il quotidiano *Corriere della Sera* pubblica un'inchiesta, a firma dell'inviato Fabrizio Dragosei, dal titolo: «Valujki, la valle degli alpini perduti»;

in tale articolo si denuncia la presenza in molti villaggi (Starokozhevo, Nasonovo, ecc.) di quello che fu, nella seconda guerra mondiale, il «fronte del Don», dove sarebbero stati seppelliti —

dagli abitanti del luogo — centinaia (se non migliaia) di alpini italiani caduti durante la ritirata del 1942;

da quanto riportato nell'articolo, il generale Bruno Scandone (commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra) avrebbe dichiarato: « Quella del Valujki è certamente una zona interessante, ma ancora non abbiamo potuto compiere ricerche » —:

quali urgenti iniziative e in quali tempi intenda promuovere presso il governo russo, al fine di poter immediatamente disporre delle indagini *in loco* tese ad esumare e rimpatriare i resti dei nostri alpini caduti;

quanti risultano ancora essere i soldati dell'Armir dispersi nel corso della campagna di Russia;

quali siano attualmente le zone in cui opera l'Onorcaduti e quanti resti di nostri soldati siano stati rimpatriati dopo la fine della seconda guerra mondiale;

con quali criteri e con quali mezzi (personale, finanziamenti) siano state svolte sinora le ricerche dell'Onorcaduti.
(4-04872)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:

MOLINARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con la legge delega n. 266 del 1999 e il decreto legislativo di attuazione, n. 146 del 21 maggio 2000, si sono introdotti importanti elementi di novità nel quadro normativo sburocratizzando la gestione della Amministrazione penitenziaria;

uno dei punti centrali della riforma, nell'ambito della elevazione a dirigenza generale dei 6 Uffici del D.A.P. e dei 16 Provveditorati regionali della Amministra-

zione penitenziaria, nonché dell'elevazione di 150 sedi degli istituti penali a dirigenza non generale, è stato quello di prevedere l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale della Polizia penitenziaria;

mentre il ruolo direttivo speciale della Polizia penitenziaria è già operativo, l'attuazione per quanto concerne il ruolo direttivo ordinario è ancora in divenire e, pertanto, non ancora operativo;

i primi commissari e vice commissari della Polizia penitenziaria, stanno ancora frequentando il corso di formazione avviatosi nel novembre 2002;

in considerazione di ciò alla fine del 2003 potranno essere loro conferiti incarichi di direttore dell'area sicurezza presso strutture del D.A.P., dei provveditorati o degli istituti penali;

la riforma presenta aspetti da migliorare in quanto vi sono una serie di incongruenze rispetto alle nuove funzioni direttive attribuite alla Polizia penitenziaria che vanno armonizzate con l'intero comparto sicurezza;

per le funzioni attribuite e considerati i compiti svolti dal Corpo sarebbe giusto equiparare i Commissari e Vice Commissari della Polizia penitenziaria alle disposizioni contrattuali previste per la Polizia di Stato;

sarebbe utile modificare ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 146 del 2000, la durata prevista del corso riducendola da 12 mesi a 9 mesi come previsto per la Polizia di Stato ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 2000;

si ritiene utile modificare gli articoli 47, 48 del decreto legislativo n. 443 del 1992 e dell'articolo 13 comma 1, lettera b) e comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 449 del 1992 prevedendo appartenenti al ruolo direttivo del corpo della Polizia penitenziaria quali componenti delle Commissioni dei Consigli centrali e Regionali di disciplina;

occorre rivedere la previsione della subordinazione gerarchica per i Direttivi